

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3070

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINI MARIA ELETTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI
MARIA LUISA, MARZOTTO CAOTORTA, MORINI, GIOR-
DANO, MAZZOLA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, INNO-
CENTI, MICHELI PIETRO, CIAFFI, SCOTTI, RICCIO PIETRO,
SABBATINI, ZOLLA, BOLDRIN, MAGGIONI, URSO GIA-
CINTO, COCCO MARIA, MIOTTI CARLI AMALIA, BOFFARDI
INES, CALVETTI**

Presentata il 4 luglio 1974

Istituzione dei consultori familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La diffusa e crescente attenzione ai problemi della famiglia nasce dal riconoscimento della sua funzione insostituibile per la formazione della persona e per uno sviluppo equilibrato ed umano della società; nasce, altresì, dalla presa di coscienza dei problemi che l'evoluzione della società pone oggi alla famiglia, dalle difficoltà che ne derivano e quindi dall'interesse ad offrire alla famiglia stessa le condizioni e gli strumenti per superarle e quindi poter adempiere pienamente alle sue funzioni ed alle sue responsabilità.

In questo quadro si colloca la presente proposta di legge, che vuole favorire la istituzione di consultori per la famiglia, concepiti come un complesso di servizi capaci di offrire sia ai giovani, che si avviano alla formazione di essa, sia ai coniugi per aiutarli ad affrontare e superare problemi o difficoltà inerenti alle responsabilità matrimoniali e familiari, una adeguata consulenza ed assistenza.

Tali consultori, per le finalità cui devono corrispondere, non possono essere concepiti come strumenti finalizzati ad un solo settore di intervento — sia esso sanitario, di servizio sociale, di consulenza psicopedagogica, giuridica, ecc. — ma deve, per quanto possibile, comprendere in sé una articolata pluralità di servizi, corrispondenti alle essenziali esigenze emergenti dalle problematiche familiari. Questa peculiarità dei consultori familiari e questa originalità, rispetto ad altri tipi di servizi già in atto, mette in evidenza la impossibilità e la inopportunità di configurare uno schema rigido di attuazione di essi e quindi la necessità di favorire una pluralità di modelli che, attraverso l'esperienza ed il reciproco confronto, possano assicurare la più adeguata rispondenza alle necessità degli utenti.

A questa esigenza va aggiunto il dovere di garantire, soprattutto rispetto a servizi di tale natura, la massima libertà di scelta da parte dell'individuo, sia per il tipo di servizio che

per la metodologia dell'intervento; mentre va riaffermata la responsabilità primaria del potere pubblico di fissare i criteri di istituzione, di programmazione, di formazione e di controllo dei consultori, oltre il peculiare diritto degli enti pubblici aventi finalità sanitarie o socio-assistenziali di promuoverli e gestirli essi stessi e ciò nel quadro della concezione pluralistica della società.

La presente proposta di legge ha carattere di legge quadro, per consentire alle regioni di fissare con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, istituzione, funzionamento e controllo dei consultori promossi sia dagli enti pubblici che da quelli privati, in conformità all'articolo 2 della proposta di legge.

Nella proposta di legge viene altresì sottolineata l'esigenza del coordinamento fra i consultori familiari e le unità locali, sanitarie e di servizio sociale, delle quali si prevede la istituzione nel quadro di riforma del settore sanitario ed assistenziale.

Si sottolinea altresì l'esigenza di garantire la più alta qualificazione del personale da impiegare nei servizi (articolo 3); una particolare attenzione è dedicata ai servizi che i consultori familiari possono realizzare in ordine ai problemi della procreazione responsabile, la cui rilevanza di carattere morale, sociale, sanitario e giuridico sono all'attenzione della società contemporanea (articolo 4).

I presentatori della proposta di legge in esame ritengono che a tali servizi debbano essere preposti operatori di sicura serietà e preparazione scientifica, che devono rispettare al massimo la libertà della persona che ad essi si rivolge, garantendo l'illustrazione scientifi-

ca dei metodi per favorire la procreazione o per prevenirla, informandola di tutti gli aspetti ed i problemi ad essi inerente, la cui scelta deve essere data su prescrizione scritta dal medico e sotto il suo controllo, essendo dovere dello Stato assicurare anche in ordine a tali interventi le condizioni per il rispetto della libertà e la tutela della salute della persona.

Sono facilmente intuibili, infatti, quali conseguenze si verificherebbero, non solo sulla persona ma sulla società, da una generica utilizzazione di metodi relativi alla disciplina delle nascite e quanto, quindi, precisa debba essere al riguardo la normativa legislativa.

La proposta di legge prevede l'assegnazione complessiva alle regioni di cinque miliardi per il finanziamento dei consultori familiari, finanziamento che le regioni ripartiranno sulla base della piena corrispondenza dei consultori agli scopi di cui all'articolo 1 della legge. La dimensione del finanziamento è stata calcolata tenendo conto che la presente legge prevede la gratuità dei servizi sanitari predisposti dai consultori e la semigratuità degli altri servizi relativamente a fasce di reddito da definirsi con legge regionale.

I presentatori della proposta di legge auspicano che la viva sollecitazione che il paese manifesta per una più organica politica della famiglia, sia di stimolo affinché le forze politiche nell'ambito parlamentare assecondino, pur nella distinzione delle diverse concezioni, che anche in ordine a questo problema legittimamente si manifestano, gli obiettivi che questa proposta di legge si prefigge di realizzare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consultori familiari hanno lo scopo di offrire un servizio alla famiglia al fine di consolidarne la stabilità, nonché di cooperare alla maturazione di una coscienza etica, sociale, giuridica, sanitaria, prematrimoniale e matrimoniale, anche in ordine alla procreazione responsabile.

ART. 2.

La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, la istituzione, il funzionamento e il controllo dei consultori tenendo presente che:

a) possono essere istituiti dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici che abbiano finalità istituzionali in materia di assistenza sociale e sanitaria o finalità di ricerca e di studio in tali campi, nonché da associazioni, fondazioni, istituzioni, enti morali promossi da privati senza fine di lucro, che abbiano finalità di assistenza e servizio sociale e di intervento psico-pedagogico;

b) devono essere realizzati in modo da corrispondere, sia per la localizzazione, sia per le modalità di funzionamento alle esigenze degli utenti e dovranno coordinarsi con l'unità locale dei servizi sociali e con l'unità sanitaria locale;

c) i servizi dei consultori familiari sono gratuiti per tutti gli utenti per quanto attiene l'assistenza sanitaria, e per gli altri servizi, relativamente a fasce di reddito definite con leggi regionali.

ART. 3.

La consulenza e l'assistenza dei consultori familiari devono essere fornite da personale che, per gli studi compiuti e per l'attività svolta, risulti essere specializzato sui problemi della famiglia in riferimento alla medicina, alla psicologia, alla pedagogia, all'etica, al diritto e all'esperienza di servizio sociale, secondo profili professionali definiti dallo Stato.

ART. 4.

I servizi del consultorio familiare relativi ai problemi della procreazione responsabile, devono essere svolti dagli operatori, in ordine

alla loro specifica competenza, attraverso l'illustrazione scientifica alla coppia o al singolo dei vari metodi per favorire la procreazione o per prevenirla, garantendo che la loro adozione, sia fatta su prescrizione scritta del medico e sotto il suo controllo, nel rispetto della libertà e della salute della persona.

ART. 5.

Lo Stato assegna ogni anno alle regioni cinque miliardi per il funzionamento dei consultori familiari di cui all'articolo 1.

Il fondo viene ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativo ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Tali contributi possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai consorzi dei comuni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da essi stabilite.

Alla copertura dell'onere di cui al primo comma precedente si farà fronte mediante riduzione delle somme iscritte al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

ART. 6.

La regione, sulla base di un programma annuale approvato dal consiglio regionale, finanzierà i consultori familiari istituiti sia da enti locali e da enti pubblici, sia da privati, che ne facciano domanda, qualora corrispondano agli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge, e alle caratteristiche definite dalle leggi regionali.